

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

PER: Longhitano Ninetta, nata a Colonia (Germania) il 16.12.1970 e residente in Bronte (CT), Via Lucciola n. 28, C.F. LNGNTT70T46Z112D, elett.te domiciliata in Bronte Via Simeto n. 32 presso lo studio dell'Avv. Biagio Longhitano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale avvocato indica il proprio codice fiscale LNGBGI81A14C351X e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio presso il proprio numero di fax 095693178 o all'indirizzo di posta elettronica certificata biagio.longhitano@pec.ordineavvocaticatania.it;

RICORRENTE

CONTRO:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149;

Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Catania, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catania, Via N. Coviello n. 15, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149.

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI:

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Catania e di tutti gli ambiti territoriali italiani per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

POTENZIALI RESISTENTI

PREMESSO CHE

-La ricorrente è in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 93/94 presso l'Istituto Scuola Magistrale Cattolica “ S. Lucia” di Adrano con votazione, titolo abilitante all'insegnamento;

-Ad oggi la ricorrente non ha avuto la possibilità di poter essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento per le relative classi di concorso, atteso che il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali sono in possesso del titolo sopra indicato;

- Il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 1973 del 16.04.2015, annullava il D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva ai docenti in possesso del titolo abilitante – il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 – l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento;

- La ricorrente, pertanto, a mezzo raccomandata a.r. trasmessa in data 30.01.2016, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, oggi convenuti, chiedeva di essere inserita nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale provinciale di Catania, per le classi di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria, chiedeva, altresì, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvedesse a riattivare le apposite funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line”, al fine di consentire alla ricorrente di poter dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente.

- Le richieste della ricorrente restavano prive di riscontro.

Col presente atto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, intende agire per il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, anche per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sull'illegittima esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a. s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato bensì soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente

ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line”.

All’art. 9, commi 2 e 3, “Modalità di presentazione delle domande”, detto decreto ha previsto che “[...] la domanda [n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità: [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line presentazione delle Istanze via web-registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all’art. 10, comma 2, lettera b, “Regolarizzazioni e esclusioni”, stabiliva che “[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...]”.

La piattaforma web, in buona sostanza, non riconoscendo come titolo valido per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, con conseguente illegittima esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

2. Sul diritto all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento Normativa di riferimento e Consiglio di Stato, sent. 1973/2015.

L’art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la eliminazione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili: “L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401”.

L’art. 1, comma 605, della l. 296/2006, al fine di porre rimedio al precariato che affligge il settore, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo salvo l’inserimento dei “docenti già in possesso di abilitazione”. Tra questi, coloro che hanno conseguito il diploma magistrale con il vecchio ordinamento,

e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, rispetto ai quali al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento.

Infatti, a mente dell'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 *“Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*. Ancora, secondo l'art. 2 del D.M. 175 del 1997, *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997- 1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”*.

Tanto sinteticamente premesso, è evidente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 dalla sig.ra Longhitano Ninetta, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Tale valore è stato tuttavia negato dal MIUR che con D.M. 235/2014, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere l'inserimento nella III fascia.

L'illegittimità del D.M. 235/2014 è stata però rilevata dal Consiglio di Stato, con sent. n. 1973/2015, il quale dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che *“[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]”* con il conseguente obbligo, per il MIUR, di procedere all'inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Si legge, infatti, in tale pronuncia: *“[...] non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*. Ed ancora *“[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a*

non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha rettificato il Decreto Ministeriale 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del predetto titolo abilitante (diploma magistrale conseguito, col vecchio ordinamento didattico, entro l'a.s. 2001/2002) l'accesso alle graduatorie ad esaurimento.

Tra questi docenti, come già detto, la sig.ra Longhitano Ninetta che, a seguito di tempestiva presentazione della domanda di inserimento (datata e notificata 30.1.2016 a mezzo di raccomandata a.r. - cfr. allegati), ha visto negato il proprio diritto all'inserimento *"per mancanza dei requisiti previsti dal decreto indicato in oggetto"* (D.M. n. 235 dell'1.04.2014).

E' evidente, pertanto, il diritto dell'odierna ricorrente all'inserimento tempestivo nelle graduatorie ad esaurimento, tenuto conto che l'unica ragione della sua esclusione dalle stesse è risieduta nel non aver, il MIUR, riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Sotto altro profilo, è indubbio che l'efficacia della pronuncia del Consiglio di Stato produca i suoi effetti anche nei confronti dell'odierna ricorrente giacché è principio consolidato quello secondo cui l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, con conseguente efficacia della pronuncia nei confronti di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi ed interessati agli effetti dell'atto caducato (cfr. Cass. 2734/1998, in Giust. civ. Mass. 1998, 573).

3. sul fumus bonis iuris

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*, il primo dei due presupposti di ammissibilità della tutela cautelare prevista dal disposto dell'art. 700 c.p.c. ed oggi richiesta. Infatti, nel caso di

specie appare evidente che la ricorrente, docente in possesso del Diploma di maturità magistrale conseguito in data 23.06.1994 ha pieno diritto di essere inserita nelle Graduatorie Ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Catania.

Il Consiglio di Stato ha infatti annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ... ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"*, nonché, per le ragioni sopra esposte, dall'ulteriore requisito del pericolo che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggi la lavoratrice in modo grave e, soprattutto, irreparabile.

Invero, la citata sentenza definitiva n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, emessa dal Consiglio di Stato ha riconosciuto, in maniera chiara ed incontrovertibile, a tutti coloro che hanno conseguito il diploma Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, il diritto di essere inseriti nelle Graduatorie Ad Esaurimento. Ad ulteriore riprova della sussistenza, in capo all'odierna ricorrente, del diritto ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, si può citare il comportamento dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali che hanno riscontrato le richieste dei docenti che, trovandosi nelle stesse condizioni dell'odierna ricorrente, dopo l'emanazione della citata Sentenza del Consiglio di Stato, hanno presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

Ed ancora, nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da nuocere al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico.

Si ponga pure in luce che l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il Miur di Catania determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Viene in questo caso in questione la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per le eventuali assunzioni.

Tali atti sono adottati dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privati, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 165/2001.

Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta della ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

Non si intuisce affatto il motivo per il quale il Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania abbia deciso di non riscontrare la richiesta avanzata dall'odierna ricorrente, atteso che i dirigenti di altri Ambiti Territoriali, appartenenti allo stesso Ufficio Scolastico Regionale, hanno deciso di riscontrare immediatamente le richieste avanzate da altri docenti. (cfr. Decreto Prot. MIUR AOO USPCR/2870 del 20 aprile 2015 del Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona).

Tale ingiustificato comportamento omissivo tenuto dal M.I.U.R. e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania oggi convenuti rischiano di arrecare danni gravi ed ingiustificati all'odierna ricorrente che, suo malgrado, è stata costretta a promuovere il presente ricorso.

A questo punto appare evidente la sussistenza del diritto della ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Catania quindi del presupposto del *Fumus Boni Juris*.

4. Sul periculum in mora .

Parimenti sussistente è il secondo presupposto di ammissibilità della tutela cautelare prevista dal disposto dell'art. 700 c.p.c. ed oggi richiesta, ossia il *periculum in mora* . Con legge del 13 Luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, entrata in vigore il 16.07.2015 – è stato programmato un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà a partire dal settembre 2015/ novembre 2015 per coloro che hanno presentato istanza online entro il 14 agosto. La legge, però, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà esclusa da tale ultimo e definitivo progetto di assunzione dei docenti precari. E' di tutta evidenza che tale situazione determinerebbe per la stessa un danno grave ed irreparabile facendo venir meno una opportunità unica.

Lo stesso Consiglio di Stato, con sent. n. 3658/2014, ha chiarito che in tali fattispecie il pregiudizio grave ed irreparabile è da rinvenirsi nella condizione di precarietà a cui appartiene il personale docente, per il quale l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce l'estrema possibilità di accedere ad una stabile occupazione.

Si ricorda, altresì, che tali graduatorie hanno valenza triennale (2014/2017) e la ricorrente potrebbe vedersi preclusa ogni possibilità di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, che inciderebbe sulla sussistenza per come evidenziato in premessa, oltre che sotto il profilo personale.

Infatti, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave e irreparabile danno dato che le “graduatorie” di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l'inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia della graduatoria d'Istituto.

In più, si deve considerare che il DDL “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” - Atto Camera n. 2994 all'art. 8, comma 10, prevede la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzate a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e della modifica delle modalità di accesso di ruoli del personale docente di cui all'art. 399 del testo Unico di cui al

decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell'infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia).

Pertanto, il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento va tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la perdita (ulteriore e definitiva) di opportunità della ricorrente di occupazione all'interno della Scuola Statale, con conseguente "condanna" ad una situazione di precariato indefinito, e lo svuotamento totale della propria professionalità.

L'inserimento, infatti, che avvenisse a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del proprio diritto, che è la pretesa ad essere subito inserita nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere nomine a tempo indeterminato, violando, altresì, il diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all'avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei all'insegnamento perché forniti del titolo abilitante (id est, diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002), e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

A questo riguardo la giurisprudenza è intervenuta in diverse occasioni affermando la necessità di provvedere in via d'urgenza a tutela del diritto dell'occupazione e della professionalità di lavoratori demansionati o licenziati o collocati obbligatoriamente a riposo: *"In tema di licenziamento nel rapporto di pubblico impiego, sussiste il requisito del periculum in mora necessario ai fini della concessione del provvedimento di urgenza, in tutti i casi in cui all'interruzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione possa verosimilmente conseguire o un obiettivo pregiudizio alla possibilità di rinvenire altra occupazione lavorativa confacente alla propria professionalità al di fuori di tale ambito, nei termini di perdita di chance, ovvero una perdita di quel bagaglio di prestazione lavorativa, impedito dal recesso del datore di lavoro, nel caso di ottenimento della tutela richiesta all'esito del processo di merito (Tribunale di Roma, 2/9/2010)"*.

In tal senso:

"In caso di licenziamento sussiste il periculum grave ed irreparabile, che legittima un provvedimento d'urgenza in base all'art. 700 c.p.c., in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell'impovertimento della

professionalità), morale (in relazione all'offesa alla dignità) e sociale (in relazione all'impovertimento delle relazioni umane) (Tribunale di Ravenna, 12/06/2006)".

In tema, infine, di collocamento a riposo la giurisprudenza ritiene che: *"Il collocamento a riposo de quo costituirebbe, infatti, anche un grave ed irreparabile pregiudizio sia al percorso professionale della ricorrente, che subirebbe un ingiustificato arresto, sia alla propria immagine e dignità professionale (cfr. in tal senso, Tribunale di Arezzo, ordinanza 1/6/2011, n. 2130/2011)".*

Tali principi devono, a fortiori, ritenersi applicabili alla situazione in esame dove è di fatto impedito alla ricorrente, addirittura, l'avvio al lavoro, vale a dire l'accesso alle GAE.

L'urgenza di ottenere una immediata decisione in tal senso si giustifica, inoltre, alla luce della recente circolare n. 0019621 del 6/7/2015 che, nel rispondere ai quesiti richiesti dagli Uffici Scolastici Regionali a seguito della nota tecnica n. 2198 del 30/6/2015 relativa alla procedura di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha previsto, da una parte, l'inserimento nelle predette graduatorie a pieno titolo dei soggetti destinatari di una sentenza ad essi favorevole e con riserva dei soli docenti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di un provvedimento cautelare favorevole; dall'altra, ha stabilito l'esclusione dalle GAE dei soggetti che non possono invocare alcun provvedimento giudiziale ad essi favorevole pur in pendenza di giudizio.

Deriva che un eventuale provvedimento favorevole da parte di Codesto Tribunale adito comporterebbe, infatti, l'inserimento con riserva dell'odierna ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento; la sola pendenza, invece, di un procedimento giurisdizionale (come, nel caso, di instaurazione di una procedura ex art. 414 c.p.c.) non consentirebbe all'istante l'inserimento (neanche con riserva) nelle GAE; il che significa che la ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, non potrebbe vantare (ammettendo, per assurdo, che la circolare *de qua* sia legittima) alcun titolo per entrare nelle graduatorie ad esaurimento, continuando, al contrario, a rimanervi (illegittimamente) esclusa; il che significa, ulteriormente, che la ricorrente, pur avendone diritto, non potrebbe accedere al ruolo nelle istituzioni scolastiche con tutte le garanzie economiche e di stabilità lavorativa che tale posizione implica.

A maggior ragione, l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 700 c.p.c., emerge dal contenuto normativo della riforma scolastica "Buona Scuola", approvata alla Camera definitivamente in data 9/7/2015, la quale, come illustrato, prevede:

(a) un piano straordinario di assunzioni di (100.000 circa) docenti a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/16, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);

(b) l'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114);

(c) la soppressione delle graduatorie provinciali ad esaurimento e di merito dei concorsi banditi prima del 2012 al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;

(d) l'eliminazione della I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, la quale continuerà ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario.

E', pertanto, chiaro che i soggetti, che potranno essere interessati dal piano straordinario di assunzione previsto dalla riforma de qua, saranno solo ed esclusivamente i docenti già inseriti nelle GAE; di conseguenza sussiste, ad avviso di chi scrive, il *periculum in mora* di un danno grave e irreparabile per la ricorrente, la quale, non essendo iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, sarà (ancora una volta) esclusa dalle immissioni in ruolo e dalle supplenze, atteso che le stesse GAE perderanno efficacia già a partire dal 1 settembre 2015.

In tal senso si è, di recente, espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, il quale, nel riconoscere la sussistenza del *periculum*, ha richiamato il DDL sulla Buona Scuola, motivando che: *“il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato”*. Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente.

Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti (cfr. Tribunale Pordenone, ordinanza 11/6/2015).

È evidente che alla luce di quanto sopra, verrebbe vanificato in maniera definitiva il diritto dell'istante, la ricorrente sarebbe, infatti, del tutto esclusa dalle graduatorie ad esaurimento e dal c.d. piano straordinario di assunzioni, trovandosi nell'impossibilità giuridica di essere destinataria di contratti per nomine sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nelle Scuole statali.

Un danno di questo genere sarebbe, pertanto, irreparabile, atteso che nessun risarcimento potrebbe mai rimediare al pregiudizio subito dalla ricorrente.

Ed ancora, l'odierna ricorrente, ad oggi in cerca di occupazione madre di figli minori e con un marito che ha un lavoro precario, rischierebbe di subire grave nocumento nelle more di un Giudizio ordinario.

Infatti, nelle more di un Giudizio di merito la ricorrente potrebbe subire danni gravi ed irreparabili.

Come è noto, infatti, i tempi di un giudizio ordinario si aggirano in circa due anni. Ebbene, in questo lasso di tempo la ricorrente, si vedrebbe superare dai colleghi che, nonostante abbiano un punteggio inferiore rispetto a quello della stessa verrebbero immessi in ruolo prima di questa, per la sola ed unica scriminante di essere inseriti nella GAE.

Ben si intuisce che il rischio che correrebbe la ricorrente è quello di una perdita di chance lavorativa.

Quindi, l'odierna ricorrente, madre di figli minori, con un marito con un lavoro precario e in cerca di occupazione rischierebbe di vedere andare in fumo anni di sacrifici, solamente per il fatto di non essere stata inserita in GAE tempestivamente.

In ogni caso, non è detto che, al momento dell'emissione dell'ordinanza della causa di merito, la ricorrente possa usufruire dei vantaggi giustamente riconosciuti dal proprio titolo.

Infatti, come già meglio esplicitato *supra*, il nuovo assetto normativo dettato dalla L. 107/2015 prevede l'esaurimento, entro breve termine, delle GAE.

A questo punto è evidente che, l'odierna ricorrente potrebbe ritrovarsi in mano il diritto a essere immessa in una graduatoria che, al momento dell'emissione dell'ordinanza del giudizio di merito, potrebbe non esistere più.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente la sussistenza del requisito del *periculum in mora* e, di conseguenza, l'assoluta legittimità, in punto di diritto, della richiesta avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere la indispensabile tutela urgente del proprio diritto che solamente un provvedimento cautelare è in grado di garantire.

Come è noto, la tutela ex art. 700 può essere accordata quando il titolare del diritto vanta un potere immediato, assoluto e preconstituito sul diritto minacciato o contestato.

La migliore dottrina in materia ritiene infatti che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità e che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955,79).

Ed ancora, l'aggettivo *“imminente”* non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di *“pressante”* e *“impellente”*: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio (Tommaso 1988,870).

Orbene, riferendo quanto sopra alla fattispecie concreta che qui ci occupa, è evidente come l'attuale situazione di fatto stia già arrecando un pregiudizio irreparabile alla ricorrente; pregiudizio che, in un prossimo futuro, non potrà che accrescere la devastante portata delle proprie conseguenze.

Quale pregiudizio maggiore, più devastante o imminente può esservi, per una donna madre di figli minori ,con un marito che ha un lavoro precario, rispetto quello di perdere il posto di lavoro, tanto agognato da tempo e che finalmente le spettava di diritto!!!

A tal riguardo, altra autorevole dottrina ha infatti precisato che *“quando l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole sia già iniziato, la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante, in quanto è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso e l'intervento del giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter del impedire, in tutto o in parte il danno irreparabile al diritto”* (Arieta 1997, 441).

Da ciò discende che il ricorso alla tutela offerta dall'art.700 c. p. c. è pertanto proficuamente esperibile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già parzialmente verificatasi e che occorre neutralizzare con urgenza.

Ma v'è di più.

La pressoché univoca corrente giurisprudenziale in materia mai ha dubitato dell'ammissibilità del procedimento ex art. 700 C. p. c. per ottenere la pronuncia di condanna ad un *facere* (Cass. 10544/1993; Cass. Sez. Unite n. 1355/1987; Cass. n. 245/1986 e, da ultimo, ordinanza Trib. Ivrea 12/08/2004). Alla luce di quanto sopra precisato, apparirà pertanto chiaro ed incontrovertibile come il danno subito dalla ricorrente sia imminente e irreparabile da non consentire di far adeguatamente valere i propri diritti in via ordinaria attendendo la sentenza di merito.

Nella presente situazione, si deve pertanto correttamente ritenere che il “*periculum in mora*” sussiste “*re ipsa*”, dato che in attesa di una decisione del Giudice in via ordinaria, l’odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell’impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Per tutti i motivi sopra esposti la sig.ra Longhitano Ninetta, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l’On.le Tribunale del Lavoro adito, voglia così provvedere

In via cautelare

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* :

A) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Catania, classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi, in forma cartacea;

B) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

C) Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l’inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

Nel merito, previa fissazione dell’udienza ex art. 415 c.p.c.

D) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatoria ad Esaurimento ex D.M. 1° aprile 2014 n. 235, e cioè ad essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola infanzia/primaria della provincia di Catania secondo il punteggio corrispondente.

E) Per l’effetto ordinare al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania di inserire la parte ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria, della scuola dell’infanzia della provincia di Catania per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente e di ogni altro

provvedimento presupposto (D.M. n.235/2014) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di cui sopra.

F) Condannare in solido tra loro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Catania, in persona del Dirigente *pro tempore*, al pagamento di una cifra ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna ricorrente per il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Catania sin dalla loro istituzione, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, e altresì, per la perdita della ricorrente delle chance lavorative;

G) Condannare la Pubblica Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;

H) In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla posizione lavorativa della ricorrente, nonché quella relativa alle graduatorie del triennio anni scolastici 2001/2014 e del triennio anni scolastici 2014/2017 per i settori: infanzia, primaria della provincia di Catania.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia del Diploma Magistrale conseguito nell'anno scolastico 93/94 presso l'Istituto Scuola Magistrale Cattolica " S. Lucia " di Adrano;
- 2) missiva delle richieste di inserimento in Graduatoria ad esaurimento del 30.01.2016;
- 3) autocertificazione della situazione reddituale.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Posto che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, in forza dell'art. 1 della legge 107/2015, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti

i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto il diritto all' inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle graduatorie dette, che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990 la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Gae in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati. I Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (cfr. Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò si chiede all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito provincia di Catania, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Catania, sul sito istituzionale.

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e si dichiara che il presente ricorso è esente in quanto la ricorrente ha dichiarato un reddito inferiore alla soglia di euro 34.107,72, ai sensi dell'art. 37 del DL 6 luglio 2011, n. 98 (Legge 15/7/2011, n. 111) e del DM 2/7/2012, come da autocertificazione che si produce.

Catania, 17.02.2016

Avv. Biagio Longhitano